

Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
E DELLA RELATIVA TASSAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 04/03/2008
Art. 44 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/01/2009
Art. 32 modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 04/12/2009

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Assunzione del servizio**
- Art. 2 - Oggetto del servizio e definizioni**
- Art. 3 - Gestione del servizio**
- Art. 4 - Aree territoriali coperte dal servizio**
- Art. 5 - Frequenza e orario del servizio**
- Art. 6 - Doveri del personale**
- Art. 7 - Tipologia della raccolta**
- Art. 8 - Modalità di esecuzione delle pesate**
- Art. 9 - Posizionamento dei contenitori e lavaggi**
- Art. 10 - Autorizzazione all'accesso in aree private**
- Art. 11 - Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata**
- Art. 12 - Pulizia strade e svuotamento cestini stradali**
- Art. 13 - Gestione rifiuti cimiteriali**
- Art. 14 - Gestione rifiuti pericolosi**
- Art. 15 - Spazzamento stradale**
- Art. 16 - Cestini stradali**
- Art. 17 - Rifiuti abbandonati**
- Art. 18 - Pulizia dei mercati**
- Art. 19 - Manifestazioni pubbliche**
- Art. 20 - Rifiuti speciali**
- Art. 21 - Controlli e vigilanza**
- Art. 22 - Onerosità del servizio**
- Art. 23 - Norma di rinvio**

TITOLO II ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

- Art. 24 - Criteri di assimilazione**
- Art. 25 - Esclusione**
- Art. 26 - Assimilazione per qualità e quantità**
- Art. 27 - Norme comuni**

TITOLO III ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

- Art. 28 - Sistema di raccolta**
- Art. 29 - Istituzione del servizio di raccolta porta a porta**
- Art. 30 - Centri di raccolta**

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 31 - Disciplina del compostaggio domestico

**TITOLO V
SANZIONI**

Art. 32 - Violazioni al presente regolamento ed alle norme ambientali

**TITOLO VI
APPLICAZIONE DELLA TARSU**

Art. 33 - Presupposto della tassa

Art. 34 - Case coloniche

Art. 35 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Art. 36 - Esclusione dalla superficie tassabile

Art. 37 - Destinazione promiscua

Art. 38 - Esclusione dalla tassa

Art. 39 - Soggetti passivi – solidarietà

Art. 40 - Condominio – multiproprietà – centri commerciali

Art. 41 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

Art. 42 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

Art. 43 - Interventi a favore di contribuenti ultrasessantacinquenni

Art. 44 - Classificazione delle superfici tassabili

Art. 45 - Agevolazioni – riduzioni

Art. 46 - Detassazione superfici attività

Art. 47 - Esenzioni totali o parziali

Art. 48 - Tariffe

Art. 49 - Tassa giornaliera di smaltimento

Art. 50 - Interruzione temporanea del servizio

Art. 51 - Denunce

Art. 52 - Lotta all'evasione

Art. 53 - Accertamento riscossione e riscossione coattiva

Art. 54 - Funzionario responsabile

Art. 55 - Rimborsi

Art. 56 - Sanzioni e interessi

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 57 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

Art. 58 - Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Assunzione del servizio

Ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, e successive modifiche ed integrazioni, del D.P.R. 15/7/2003, n. 254 in materia di rifiuti sanitari e cimiteriali il Comune di Arnesano effettua la gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero o allo smaltimento e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, in regime di privativa.

La fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dell'utilizzo dei cestini collocati su aree pubbliche, è riservato alle utenze ubicate nel territorio comunale.

Art. 2 Oggetto del servizio e definizioni

La gestione dei rifiuti urbani comprende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3 Gestione del servizio

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio.

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del precedente comma.

Art. 4 Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 5 Frequenza e orari del servizio

La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata nel rispetto delle modalità gestionali previste dal precedente art. 3, secondo frequenze atte a garantire primariamente la tutela igienico-sanitaria coniugata con la massima efficienza, efficacia ed economicità del servizio, dandone comunicazione agli utenti nelle forme più idonee.

La raccolta dei rifiuti potrà essere effettuata secondo necessità e possibilità organizzative nei giorni feriali ed, eventualmente, festivi, anche a doppio/triplo turno di lavoro, o in orario notturno.

Art. 6 Doveri del personale

Il personale impiegato nella raccolta dei rifiuti sarà riconoscibile per le apposite tute di lavoro e da tesserino identificativo.

Il personale non è autorizzato ad effettuare prelievi al di fuori delle aree o ambienti previsti dalle modalità gestionali prescritte nel presente Regolamento.

Al personale dovrà essere vietato di richiedere e comunque accettare compensi di qualsiasi natura per lo svolgimento dei compiti affidati. Anche se alle dipendenze di soggetto esterno, il personale sarà tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. 28.11.2000 del Ministero per la Funzione pubblica.

Art. 7 Tipologia della raccolta

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Sulla base del tipo di utenza, dell'accessibilità e della conformazione urbanistica delle varie zone territoriali e delle modalità di raccolta, il gestore mette a disposizione un idoneo numero di contenitori per le diverse frazioni di rifiuti urbani, integrati ove necessario con contenitori a perdere.

Compatibilmente con le modalità di svolgimento del servizio stabilite dall'art. 3, l'utilizzo di contenitori di proprietà privata è consentito in base al successivo art. 9.

Il gestore, di concerto con l'Amministrazione Comunale, potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 8

Modalità di esecuzione delle pesate

A completamento di ciascuna tornata di raccolta i rifiuti devono essere conferiti all'impianto di destinazione presso il quale sarà rilevato il quantitativo raccolto mediante impianto di pesatura omologato.

Il Comune, a mezzo del responsabile del servizio, provvede a disciplinare tramite apposite procedure operative le modalità di pesatura dei rifiuti da parte dei soggetti che effettuano le raccolte.

Art. 9

Posizionamento dei contenitori e lavaggi

Sulla base dei criteri di cui al precedente art. 7, il Comune, sentito il gestore, determina le modalità di posizionamento dei contenitori su aree pubbliche o di pubblico accesso.

Qualora il posizionamento avvenga, in accordo con i proprietari, su aree private non di pubblico accesso, il Gestore sarà tenuto ad acquisire la formale autorizzazione dei proprietari stessi.

È consentito ai privati dotarsi di propri contenitori, purché compatibili con il sistema di raccolta e previa autorizzazione dal parte del Gestore e/o nel rispetto delle prescrizioni da questi fissate.

Il Comune determina altresì la frequenza della pulizia dei contenitori in dotazione alle strutture pubbliche, al fine di evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici. La pulizia dei contenitori assegnati alle utenze è a carico delle stesse.

Art. 10
Autorizzazione all'accesso in aree private

Qualora il posizionamento dei contenitori, ai sensi dell'art. 9, avvenga su suolo privato, i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private, nella misura necessaria per raggiungere i contenitori.

E' compito del Gestore verificare le condizioni di accesso e manovra nelle zone di cui sopra e stabilire l'eventuale attivazione del servizio.

Ove l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 11
Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

E' fatto obbligo agli utenti di provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti per tutte le frazioni per le quali risulta istituito il servizio.

È espressamente vietato conferire alle raccolte previste da questo Regolamento tipologie di rifiuto diverse da quelle indicate.

Art. 12
Pulizia strade e svuotamento cestini stradali

Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite dal Comune.

Art. 13
Gestione rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali e quelli provenienti da altre attività cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Resta in facoltà del Comune designare un luogo all'interno del cimitero ove provvedere al deposito temporaneo dei rifiuti contenuti in appositi contenitori previsti dall'art.12 comma 2° del D.P.R. succitato. Al trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento si provvederà tramite un servizio di trasporto, debitamente autorizzato.

Per le parti metalliche dei rifiuti descritti al primo capoverso, che non presentino contaminazione di materiale organico derivante dalla decomposizione delle salme, è consentita ai sensi degli artt. 12 comma 5 e 13 comma 2 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 la raccolta separata e il conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti metallici.

Art. 14

Gestione rifiuti pericolosi

Il gestore deve assicurare la raccolta differenziata e lo smaltimento conforme alla Legge, delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi, di utenza esclusivamente domestica, di seguito elencate:

- pile scariche;
- farmaci scaduti;
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F"

La raccolta dei suddetti rifiuti avviene mediante appositi contenitori collocati lungo le pubbliche vie o presso utenze correlate (farmacie, ambulatori, ferramenta, supermercati, etc.). Gli appositi contenitori per le pile possono essere altresì collocati presso uffici pubblici, scuole, ed istituti.

Art. 15 Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento comprende la pulizia di tutte le aree pubbliche (da muro a muro, carreggiate e marciapiedi compresi) o ad uso pubblico con asportazione dei rifiuti, della polvere, del fango, lo svuotamento dei cestini gettacarte, nonché la eventuale raccolta delle siringhe.

In particolare, il servizio di spazzamento dovrà assicurare:

- un accurato servizio di spazzamento manuale e di mantenimento di tutto il suolo pubblico (vie, strade, viali, piazze, aree verdi, aree pubbliche, giardini, marciapiedi nonché le strade ed aree ad uso pubblico) ad eccezione delle aree non asfaltate e non pavimentate;
- la rimozione completa dei rifiuti di ogni genere depositati o abbandonati su suolo pubblico o di uso pubblico, le polveri, i detriti, il fogliame, il pietrisco ed ogni altro materiale che deturpi o crei nocimento all'igiene ed al decoro, quali gli escrementi, ecc.;
- l'immediata rimozione e trasporto di tutto ciò che per qualsiasi motivo si trovi ad ingombrare o deturpare il suolo pubblico e privato ad uso pubblico;
- un accurato servizio di asportazione dell'eventuale erba presente negli interstizi della pavimentazione stradale, delle zanelle e sui marciapiedi;
- la rimozione e la asportazione del fango presenti sul suolo pubblico e di ogni altro materiale accumulatosi sulle sedi stradali a seguito delle piogge ed eventi atmosferici;
- la manutenzione e la pulizia di tutti i pozzetti stradali, delle caditoie, delle cunette, delle canalizzazioni adibite allo scolo delle acque piovane insistenti su aree pubbliche o comunque soggette a pubblica servitù.

Il servizio, a cura e spese del gestore, potrà essere eseguito sia con mezzi meccanici che manualmente.

Lo spazzamento meccanico dovrà essere effettuato con l'impiego di appositi automezzi in regola con le prescrizioni del Codice della Strada.

L'Amministrazione Comunale provvede all'apposizione dei segnali stradali necessari ad evitare la sosta dei mezzi privati lungo il percorso interessato dallo spazzamento meccanico prima dell'effettuazione del servizio lungo i percorsi interessati da tale servizio

Il Comune potrà richiedere servizi di spazzamento meccanico straordinari in aggiunta a quelli ordinari, nel caso si verificano eventi straordinari o imprevisti particolari. La richiesta dovrà essere evasa, nei casi di urgenza, entro due ore dalla ricezione della chiamata anche a mezzo fax. Tali richieste non potranno, comunque, essere superiori a 6 interventi l'anno e sono compresi nel canone annuo.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento stradale ad idoneo impianto di smaltimento avviene a cura e spese del Gestore con propri mezzi e personale.

Art. 16 Cestini stradali

All'interno dei cestini stradali ubicati in aree pubbliche possono essere conferiti rifiuti di piccole dimensioni (es: salviette e fazzoletti monouso, piccoli involucri di alimenti e bevande, mozziconi di sigaretta, ecc.).

I rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini sono raccolti contestualmente al secco residuo ed avviati a smaltimento.

I cestini vengono svuotati a cura del Gestore con frequenza idonea ad assicurare il corretto funzionamento del servizio.

Art. 17 Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, tramite il Gestore o con propri autonomi mezzi, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

I proprietari e i possessori di animali domestici sono tenuti ad asportare le deiezioni dei propri animali da marciapiedi, strade, aree pubbliche e di pubblico accesso.

Art. 18 Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombri da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività che conseguenti alla attività stessa, ed a conferirli al servizio pubblico secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Art. 19 Manifestazioni pubbliche

Il Gestore del Servizio deve assicurare la pulizia delle aree, provvedendo alla raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati dai frequentatori ed al conferimento degli stessi, in occasione di iniziative pubbliche quali feste, sagre, mostre mercato, esibizioni, fiere, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, folcloristico, etc., anche senza finalità di lucro promosse da enti pubblici, associazioni, circoli, partiti, imprese o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini.

La pulizia va effettuata all'occorrenza e comunque nel più breve tempo possibile dopo la conclusione delle manifestazioni.

Il Comune si impegna a promuovere nell'ambito delle manifestazioni pubbliche di cui al presente articolo l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale biodegradabile.

A decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento nell'ambito delle manifestazioni organizzate dalle Pubbliche Amministrazioni o da esse finanziate sul territorio comunale è vietato l'impiego di stoviglie monouso (piatti, vaschette, bicchieri, posate, ecc.) realizzate in materiale non biodegradabile.

Art. 20 Rifiuti speciali

Alla gestione dei rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a provvedere, a propria cura e spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi, a norma dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti speciali assimilati, purché avviati all'effettivo e concreto recupero, sono esclusi dall'obbligo di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Art. 21 Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali.

Fatta salva l'autonomia del Comune in materia di controlli e vigilanza il Gestore provvede a segnalare ai predetti servizi le violazioni e le anomalie riscontrate nell'esecuzione del servizio.

Art. 22 Onerosità del servizio

Nelle more della piena applicazione del titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 la Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, a copertura dei costi del servizio, è determinata dal Comune e applicata e riscossa dallo stesso ente.

Le modalità di applicazione della Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sono definite al Titolo VI del presente regolamento.

Art. 23 Norma di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa implicito richiamo alle norme **od** altre disposizioni contenute nelle leggi nazionali, regionali e/o provinciali in materia.

TITOLO II

ASSIMILAZIONE PER QUALITÀ E QUANTITÀ DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

Art. 24 **Criteria di assimilazione**

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e) del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità ai sensi dei successivi articoli costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:
 - 5.1. non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla Direttiva del Ministero dell'ambiente del 9 aprile 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 5.2. devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - 5.3. non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

Art. 25 **Esclusione**

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
 - rifiuti da attività agricole;
 - rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
 - rifiuti da lavorazioni artigianali con l'esclusione dei rifiuti cartacei e di quelli provenienti da utenze che occupano una superficie complessiva inferiore a mq 150;
 - i rifiuti derivanti da attività commerciali aventi superficie di vendita due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4 comma 1 lett. D del D. Lgs 114/1998.
 - rifiuti da lavorazioni industriali;

- rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- il combustibile derivato dai rifiuti;
- i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
- i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime o di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

2. Fatte salve le competenze statali in materia di assimilazione sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali pericolosi.

3. Sono altresì esclusi dall'assimilazione:

- i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di uso diverso da quello domestico (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- i rifiuti provenienti da attività industriali ed agroindustriali con l'esclusione delle superfici adibite ad uffici, sale riunioni, sale d'attesa, mense, spogliatoi, servizi igienici, locali destinati alla vendita al minuto e mostre;
- I rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
- I rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, etc.);
- I rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore (D.P.R. 15/7/2003, n. 254 e s.m.i.).
- I rifiuti vegetali (cd. "verde") proveniente dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio/manutenzione del verde ornamentale privato.

Art. 26

Assimilazione per qualità e quantità

Sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati nei limiti di produzione annua indicati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTO	DESTINO	LIMITI QUANTITATIVI
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	recupero	2 t/a
15 01 02	imballaggi in plastica	recupero	2 t/a
15 01 03	imballaggi in legno	recupero	2 t/a
15 01 04	imballaggi metallici	recupero	1 t/a
15 01 06	imballaggi in materiali misti	recupero	1 t/a
15 01 07	imballaggi in vetro	recupero	1 t/a
20 01 01	carta e cartone	recupero	2 t/a
20 01 02	Vetro	recupero	1 t/a
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (cd. "Organico umido")	Recupero e/o	2 t/a

		smaltimento	
20 01 25	oli e grassi commestibili	recupero	2 t/a
20 01 38	legno, diverso di quello da cui alla voce 20 01 37	recupero	2 t/a
20 01 39	Plastica	recupero	2 t/a
20 01 40	Metallo	recupero	2 t/a
20 02 01	rifiuti biodegradabili (cd. "Verde")	recupero	2 t/a
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati (cd. "indifferenziati")	smaltimento	2 t/a (utenze economiche) 6 t/a comunità (caserme – case di riposo –etc)
20 03 07	rifiuti ingombranti	smaltimento	2 t/a

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come "rifiuti urbani non differenziati (CER 200301)" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione indifferenziata) o, comunque, essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

a) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica

b) metallizzati e simili;

c) sfridi, ritagli, frammenti e scarti di piccole dimensioni di:

- vimini, sughero, legno e paglia;
- tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- plastica e simili;
- ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

c) nastri abrasivi;

d) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati.

Ai fini dell'assimilazione i rifiuti classificati come Rifiuti Ingombranti (CER 200307) devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- materassi
- poltrone e divani
- sedie e altri mobili in materiali compositi
- tapparelle e suppellettili
- teli plastificati
- tubi e cassette

Sono comunque esclusi dall'assimilazione i rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come Oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelli provenienti da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Art. 27 **Norme comuni**

Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.

In ogni caso il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO III

ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA

Art. 28

Sistema di raccolta

Il sistema di raccolta adottato dal Comune di Arnesano si articola sui seguenti strumenti operativi:

- raccolta domiciliare porta a porta delle principali tipologie di rifiuti in giornate ed orari prestabiliti;
- conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza presso il centro di raccolta comunale denominato "ecocentro";
- raccolta mediante contenitori, posti lungo le strade o presso utenze correlate, di pile scariche e farmaci scaduti;
- raccolte domiciliari straordinarie o a richiesta per particolari categorie di rifiuti.

Art. 29

Istituzione del servizio di raccolta porta a porta

Con decorrenza 01/04/2008 è istituito presso il Comune di Arnesano il servizio di raccolta domiciliare per le seguenti tipologie di rifiuti:

- vetro + imballaggi in vetro + lattine;
- carta + cartone + plastica;
- rifiuto indifferenziato.

Il Comune, tramite il Gestore, provvede a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

Gli utenti hanno altresì l'obbligo di utilizzare i contenitori per la raccolta differenziata delle altre frazioni oggetto di raccolta porta a porta fatte salve le eventuali deroghe espressamente indicate nel presente Regolamento.

Art. 30

Centri di raccolta

Il centro di raccolta comunale, denominato "Ecocentro" è un'area attrezzata e custodita destinata alla raccolta di rifiuti urbani ed assimilati conferiti direttamente dagli utenti del servizio.

Il personale addetto alla custodia è tenuto a controllare il possesso dei requisiti dei soggetti che conferiscono rifiuti come definito all'art. 1 comma 2; lo stesso dovrà registrare i dati degli utenti che accedono al servizio.

Presso l'Ecocentro non è consentita alcuna operazione di trattamento dei rifiuti con la sola eccezione della eventuale riduzione volumetrica effettuata mediante idonee attrezzature (ad esempio press-container scarrabile).

L'Ecocentro è destinato principalmente alla raccolta differenziata delle frazioni di rifiuto avente volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite i servizi di raccolta porta a porta.

L'accesso all'ecopiazzola deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza. E' consentito l'accesso contemporaneo di un numero controllabile di utenti.

Gli orari di apertura al pubblico devono garantire una adeguata fruizione da parte dell'utenza. E' ammesso comunque il conferimento delle frazioni oggetto di raccolta differenziata Carta, cartone + Imballaggi in plastica, Lattine + Vetro nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso l'Ecocentro.

Il conferimento della frazione indifferenziata è consentito solo in via occasionale e per motivate necessità da parte dell'utente nei limiti delle dotazioni di raccolta presenti presso l'Ecocentro.

TITOLO IV COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 31 Disciplina del compostaggio domestico

Il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani è consentito nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente Regolamento.

Per compostaggio domestico si intende una tecnica attraverso la quale, in ambito domestico, viene attuato un processo di decomposizione aerobica delle sostanze organiche solide finalizzato all'ottenimento di prodotti a base di humus da riutilizzare direttamente, quale concime, nelle attività di orticoltura, floricoltura e giardinaggio, a livello hobbistico.

Il processo è condotto dall'utente, che con mezzi manuali e/o meccanici, assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all'ambiente e alla salute.

Presso il Comune di Arnesano è consentito il compostaggio domestico per mezzo dei seguenti sistemi:

1. Compostaggio in cumulo all'aperto, laddove il cumulo abbia le seguenti caratteristiche indicative:

- larghezza massima della base: metri 2;
- altezza compresa tra metri 0,6 e metri 1,5;
- lunghezza massima a regime: metri 2;
- sezione triangolare o trapezoidale.

2. Compostaggio in compostiera, laddove la struttura abbia le seguenti caratteristiche tecniche:

- può essere realizzata in legno, mattoni, metallo o rete, oppure acquistata tra quelle in commercio;
- deve essere posizionata all'aperto ed a contatto con il suolo nudo;
- deve disporre di aperture che consentano l'aerazione del materiale;
- deve essere munita di copertura o coperchio;
- deve consentire le operazioni di rivoltamento.

Sono compostabili le seguenti sostanze:

- rifiuti di cucina (bucce di frutta e di ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, pane raffermo, avanzi di cibo, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova, gusci di noci, scarti del pesce);
- ramaglie, patate, erba, fiori e foglie;
- cartone, segatura e trucioli di legno non trattato;
- residui vegetali dell'attività di giardinaggio ed orticoltura;
- escrementi di galline e conigli su lettiera di paglia, fieno o segatura;
- cenere di legna.

È vietato il compostaggio dei seguenti materiali: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettiere non biodegradabili per animali da compagnia, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile.

Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:

- a) l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art. 889 del codice civile;
- b) deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, etc.);
- c) deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
- d) deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
- e) deve essere evitata la formazione di cattivi odori;
- f) il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato in frammenti di dimensione non superiore ai 30 cm;
- g) in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
- h) è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco ed il potenziamento del processo di decomposizione.

TITOLO V SANZIONI

Art. 32

Violazioni al presente regolamento e alle norme ambientali

(articolo modificato dall'art. 16 del Regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 04/12/2009)

Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 155,00 a € 620,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 155,00.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle Ordinanze Sindacali emesse ai sensi dell'art. 192 comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 si applicano le pene e le ammende previste ai sensi del citato D.Lgs. 152/2006.

Nei confronti dei titolari degli Enti e imprese che effettuano lo smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o non osservando le prescrizioni previste, si applicano le pene e le ammende di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.

Violazioni al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e al Regolamento per il funzionamento dell'Ecocentro.

Le violazioni al vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e al Regolamento per il funzionamento dell'Ecocentro, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e pecuniarie, a norma di Legge.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di violazione agli obblighi e prescrizioni previste ai sensi dei vigenti regolamenti sopra richiamati sarà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sottoelencata:

- conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in area limitrofa esterna adiacente all'Ecocentro Comunale, da € 25,00 a € 155,00 se non pericolosi e non ingombranti da € 50,00 a € 300,00 se pericolosi o ingombranti;
- violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta porta a porta e presso l'ecocentro (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, conferimento in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori a perdere; utilizzo improprio dei sacchetti destinati alla raccolta; etc.), da € 15,00 a € 60,00;
- violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati nell'ambito di manifestazioni pubbliche, da € 25,00 a € 155,00;
- mancato rispetto dell'obbligo di effettuare la raccolta differenziata stabilito dall'art. 11 del vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, da € 15,00 a € 60,00;
- cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta e presso l'Ecocentro, da € 25,00 a € 155,00;

- conferimento presso il servizio pubblico di raccolta e presso l'Ecocentro di rifiuti speciali non assimilati: da € 25,00 a € 155,00 se non pericolosi e da € 100,00 a € 600,00 nel caso di rifiuti pericolosi;
- conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta e presso l'Ecocentro da parte di soggetti non titolati da € 25,00 a € 155,00;
- rilascio su suolo pubblico di carte, biglietti, barattoli, bottiglie o altri rifiuti urbani, da € 15,00 a € 60,00;
- mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico, da € 25,00 a € 155,00;
- mancata pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati, da € 25,00 a € 155,00;
- mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione, da € 25,00 a € 155,00;
- mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso, da € 15,00 a € 60,00;
- utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati, da € 25,00 a € 155,00;

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventuali oneri aggiuntivi per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e al Regolamento per il funzionamento dell'Ecocentro saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.

TITOLO VI

Applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni

Art. 33 Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Art. 34 Case coloniche

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Per quanto concerne la distanza dei contenitori dall'Ecocentro per la raccolta differenziata dei rifiuti, si applicano le norme di cui all'art. 45.

Art. 35 Locali ed aree non assoggettabili a tassa

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (ad esempio verande sfinestate) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità (ad esempio assenza di utenze domestiche) nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art. 36 Esclusione dalla superficie tassabile

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non pericolosi, speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 37
Destinazione promiscua

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, per i locali in cui si svolge detta attività la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 38
Esclusione dalla tassa

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

Art. 39
Soggetti passivi - Solidarietà

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 34, 35 e 37 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Art. 40
Condominio – Multiproprietà – Centri commerciali

Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.58, il Comune, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art.79, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal 2 al 10 per cento in ragione inversa del numero dei condomini, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per il locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 41

Inizio e cassazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 42

Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria per l'applicazione della tassa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE /RIDUZIONE

Riducibilità del

1) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....	30%
2) I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.....	20%
3) Utente che versando nelle circostanze di cui al numero 1, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	30%
4) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art.76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 43

Interventi a favore di contribuenti ultra sessantacinquenni

Il comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare un sussidio relativo alla parziale esenzione della corresponsione della TARSU destinato ai contribuenti con età pari o superiore a 65 anni residenti nel comune, che vivono da soli aventi un reddito ISEE pari o inferiore a € 7.500,00. La sovvenzione al singolo contribuente non potrà in ogni caso superare il 30% dell'imposta dovuta per l'anno in corso e non potrà essere cumulata con altre agevolazioni e/o riduzioni concesse sul medesimo immobile.

La sovvenzione è concessa su istanza dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il possesso dei requisiti per il diritto al sussidio dovrà essere dimostrato con annuale dichiarazione resa dal contribuente interessato entro la data del 20 gennaio di ogni anno d'imposta.

Il mancato pagamento dell'intera imposta dovuta per l'anno precedente esclude dal beneficio del sussidio per l'anno successivo al pari delle dichiarazioni mendaci rese all'atto della dichiarazione.

Art. 44

Classificazione delle superfici tassabili

(articolo modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 22/01/2009)

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:

Cat.	DESCRIZIONE
I	Locali adibiti ad uso abitazione e dipendenze;
I/A)	esercizi alberghieri, affittacamere, locande, pensioni, residence e Bed and breakfast esclusivamente per quel che riguarda i locali e le aree adibite a camere;
II	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, e studi professionali;
III	Stabilimenti ed edifici industriali;
IV	Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od artigiano;
V	Locali ed aree destinati a pubbliche rimesse e depositi di merci e simili a servizio di attività commerciale;
VI	Bar, trattorie, e ristoranti comprese aree scoperte utilizzate.
VI /A)	esercizi alberghieri, affittacamere, locande, pensioni, residence e Bed and breakfast esclusivamente per i locali e le aree diverse dalle camere.

- VII Sale convegni e teatri
- VIII Collegi, convitti e case di cura.
- IX Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti.
- X Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- XI Distributori di carburante.

Art. 45 **Agevolazioni - Riduzioni**

Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero, la tariffa unitaria viene ridotta di una percentuale pari al beneficio che gli investimenti producono al gestore del servizio. A tal fine, il Responsabile del Servizio, acquisita la documentazione dimostrativa delle spese sostenute, propone alla Giunta comunale, previa rigorosa valutazione tecnica, la soluzione tariffaria.

Si procede ad analoga riduzione e con le stesse modalità nel caso in cui gli utenti conferiscano rilevanti quantità di rifiuti che diano luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

Il procedimento per la determinazione dell'agevolazione viene avviato su documentata istanza dell'utente. Cessando le condizioni che hanno consentito il beneficio, il Responsabile del Servizio ne dispone la decadenza.

Nel caso in cui l'utenza non sia servita dal servizio di raccolta domiciliare, per motivate ragioni tecnico organizzative e comunque fuori dal perimetro del servizio, la tassa viene ridotta di una percentuale pari al 60% non cumulabile con altre riduzioni e/o esenzioni. Tale condizione dovrà essere attestata nella denuncia originaria e/o di variazione da presentare entro il 20 gennaio dell'anno di competenza.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dall'area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo esclusivamente al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori dell'Ecocentro a supporto del Servizio.

Art. 46 **Detassazione superfici attività**

Per tutti i settori di attività di ove risulti di difficile individuazione la superficie dei locali (ad esclusione di quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, etc.) in cui, essendo le relative lavorazioni non esattamente localizzate, si producono rifiuti solidi urbani e contestualmente anche rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi si applica la detassazione del tributo nella misura del 20%.

La detassazione di cui sopra viene accordata con riferimento all'esercizio finanziario di competenza a richiesta di parte e solo a conclusione della relativa istruttoria tecnica da parte del competente Responsabile della gestione del tributo, in conformità al vincolante parere del funzionario Responsabile del servizio di nettezza urbana ed a condizione che l'interessato alleggi idonea documentazione che attesti l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi non assimilati agli urbani e della spesa sostenuta.

Art. 47 **Esenzioni totali o parziali**

Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui appresso:

1. Gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede gli uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune con esclusione degli istituti d'istruzione pubblica di ogni ordine e grado.
2. Per gli istituti di istruzione primaria e secondaria potrà essere applicata una agevolazione pari al massimo del 50% dell'imposta dovuta purchè le somme equivalenti al tributo non richiesto vengano destinate ad iniziative volte alla sensibilizzazione degli alunni in materia ambientale, con particolare riferimento ai processi di raccolta differenziata dei rifiuti. Tali iniziative dovranno svolgersi esclusivamente entro l'ambito del comune di Arnesano e dovranno essere debitamente rendicontate con documentazione a norma di legge entro il termine del 20 gennaio. A tal fine l'agevolazione, a carico del bilancio comunale, verrà concessa a valere sull'imposta dovuta per l'anno successivo.
3. Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art. 51 con annotata la richiesta di esenzione.

Art. 48 **Tariffe**

Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta comunale entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata

deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

- a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe,
- b) i dati consuntivi e revisionali relativi ai costi del servizio discriminatoriali in base alla loro classificazione economica;
- c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

Art. 49

Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 50
Interruzione temporanea del servizio

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 51
Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano e detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante locale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto fermo restando in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 52
Lotta all'evasione

Per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 79 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

Dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

Dovrà assicurare la stessa collaborazione di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Art. 53
Accertamento, riscossione e riscossione coattiva

Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli nonché all'accertamento di ufficio delle omesse dichiarazioni notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative o tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente dei locali e delle aree e le loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o

agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere, altresì, l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la giunta comunale può stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il disciplinare d'incarico, nel caso suddetto, deve contenere i criteri e le modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce e' facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Il Comune, in sostituzione della riscossione in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. nr. 507/1993, gestisce direttamente le proprie entrate tributarie relative alla tassa rifiuti solidi urbani. In tal caso l'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni viene liquidato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 del D.Lgs. nr.507/1993 ed è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art.74 del decreto de quo in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento notificato.

Gli importi sono riscossi – a seguito di spedizione di specifico prospetto contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, ripartendo l'intera somma in due rate di pari importo con scadenza della prima rata entro la fine del mese successivo e dell'altra con cadenza al

bimestre successivo – secondo le seguenti modalità: mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Su istanza del contribuente che ha ricevuto la richiesta di pagamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate mensili della somma dovuta; il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la revoca dell'autorizzazione concessa e la riscossione in unica soluzione.

Il mancato versamento delle somme accertate dal Comune relativamente al tributo, all'addizionale, agli accessori ed alle sanzioni entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente attraverso la procedura stabilita dal R.D. nr. 639/14.04.1910, non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

La tassa annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a €. 2,00. Tale limite non viene preso in considerazione per la tassa giornaliera.

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'Ufficio Comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo, riferito ad un unico anno di imposta, non superi €. 10,00. Detta norma non si applica nei casi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. nr. 472 e nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto per più annualità di imposta sia superiore al predetto limite.

Il limite di esenzione di cui al comma precedente si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare, qualora il credito vantato dal Comune non superi €. 100,00.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €. 10,00 (compresi interessi).

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

I soggetti passivi devono effettuare i versamenti relativi alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

La riscossione coattiva del tributo, può essere espletata con la procedura indicata nel R.D. nr. 639/14.04.1910, o, in alternativa, affidata al concessionario del servizio di riscossione dei tributi il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. nr. 602/29. 12.1973, modificato con D.P.R. nr. 43/28.0 1.1988.

Art. 54

Funzionario responsabile

La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 55

Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato in via giudiziale il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi dal giorno del versamento non dovuto.

Il funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito anche se riferite a tributi diversi ed a annualità diverse.

Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, la esamina e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego.

Art. 56

Sanzioni ed interessi

Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.

Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29.3.2007 fissati nel 2,5% su base annua.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.57

Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Al regolamento sarà data la massima pubblicità anche attraverso il sito internet del comune.

Art. 58

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e avrà effetto dal 1-1-2008 e verrà pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Copia del presente regolamento verrà inviato, entro 30 giorni dalla sua esecutività, alla Direzione centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che potrà formulare eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento.

In caso di rilievi formulati tardivamente, il comune non sarà obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.